SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 128° — Numero 143**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 giugno 1987** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

COMUNICATI

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'interno

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1987, n. **240.**

Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.

87G0374

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1987, n. **241**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare il termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prorogato da ultimo dall'articolo 1 del decreto legge 18 aprile 1986, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 1986, n. 284, è ulteriormente prorogato di un anno.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 20

87G0455

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1987, n. **242**.

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini extracomunitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1948, n. 50, concernente sanzioni per omessa denuncia di stranieri od apolidi;

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 943, concernente norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine;

Considerato che, alla data attuale e nonostante una prima proroga dei termini di regolarizzazione, un limitato numero di lavoratori stranieri presenti nel territorio dello Stato ha fruito della regolarizzazione, si rende necessario disporre la ulteriore proroga dei termini per la regolarizzazione medesima, al fine di evitare che si perpetuino inammissibili situazioni di clandestinità e di illegalità che si risolverebbero, in ultima analisi, a danno degli stessi lavoratori stranieri ancora irregolari;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire la completa regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, delle posizioni dei lavoratori stranieri extracomunitari dimoranti in Italia alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I termini previsti dall'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono differiti al 27 settembre 1987.

Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è sostituito dal seguente:

«5. Ai fini della regolarizzazione di cui al presente articolo lo straniero è tenuto a presentare all'autorità di pubblica sicurezza il passaporto dal quale risulti inequivocabilmente il suo ingresso in Italia in data anteriore al 27 gennaio 1987».

Art. 3.

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, dopo le parole: «dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33» sono aggiunte le seguenti: «con partecipazione alla spesa sanitaria secondo le misure e le modalità stabilite per i lavoratori italiani disoccupati che risultano iscritti nelle liste di collocamento,».

Art. 4.

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque non inferiore a 40 ore settimanali».

Art. 5.

1. L'autorizzazione al lavoro di cui ai commi 3 e 6 dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, è rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di lavoro:

a) della durata non inferiore a ventiquattro ore settimanali per i lavoratori adibiti ai servizi domestici;

b) a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;

c) a domicilio, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 877.

2. Si prescinde, nei casi previsti al comma 1, lettere *b)* e *c)*, dall'iscrizione dei lavoratori extracomunitari nelle apposite liste, elenchi o registri predisposti per i lavoratori italiani dalla sopraindicate normative.

Art. 6.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale stabilisce le modalità di attuazione delle norme del presente decreto entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
SCALFARO, *Ministro dell'interno*
GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 18

87G0454

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1987, n. 243.

Proroga di termini per il completamento degli interventi straordinari per Napoli ed in materia di calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga di termini per il completamento del programma edilizio nell'area metropolitana di Napoli, per l'assistenza alle popolazioni terremotate e per l'attuazione degli strumenti urbanistici in Pozzuoli.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I termini del 28 febbraio 1987 e del 1° marzo 1987 indicati nel comma 14 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono ulteriormente differiti rispettivamente al 30 settembre 1987 ed al 1° ottobre 1987.

2. Nei rapporti attivi e passivi posti in essere ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52, subentrano, a tutti gli effetti, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 84, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 2.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

Art. 3.

1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è differito al 31 dicembre 1987.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ZAMBERLETTI, *Ministro per il coordinamento della protezione civile*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 19

87G0453

DECRETO-LEGGE 27 giugno 1987, n. 244.

Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare la fiscalizzazione degli oneri sociali e gli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, nonché di adottare misure per taluni settori in crisi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, continuano ad applicarsi fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986.

2. A favore dei soggetti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 luglio 1986, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1986, n. 440, è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, una riduzione per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di:

a) lire 26.000 per ogni dipendente;

b) ulteriori lire 83.000 per i dipendenti delle imprese indicate nell'articolo 1, comma primo, della legge 28 novembre 1980, n. 782, e nell'articolo 1, comma terzo, del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 1982, n. 267;

c) ulteriori lire 28.000 per i dipendenti delle imprese di cui alla lettera *b*) che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Le riduzioni di cui al comma 2, con pari decorrenza sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

4. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è sostituito dal seguente:

«1. Per un periodo di dieci anni a decorrere dal 1° gennaio 1987, è concessa ai datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 60 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente così come determinati dalle disposizioni vigenti per le assicurazioni generali obbligatorie».

5. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1988, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 133.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

6. A favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 4, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ed all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, e successive modificazioni, e degli enti, fondazioni e associazioni senza fine di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, è concessa per ogni mensilità, fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 31, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di lire 43.000 per ogni dipendente.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 1° marzo 1986, n. 64, si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso.

9. L'ammontare delle riduzioni di cui al presente articolo è rivalutato annualmente dalla legge finanziaria in ragione del tasso di inflazione programmato.

10. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori che:

a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;

b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti;

c) siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali a decorrere dal perido di paga in corso al 1° gennaio 1986.

11. Le disposizioni di cui al comma 10 operano limitatamente ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

12. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 7.140 miliardi per il 1987 e in lire 7.430 miliardi per il 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando, quanto a lire 7.110 miliardi per il 1987 e lire 7.400 miliardi per il 1988, lo specifico accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio» e quanto a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, quota parte dell'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. La disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennità economica di malattia e di maternità opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate.

Art. 3.

1. Il termine per lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1987. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 4.235 miliardi per l'anno 1989 e in lire 1.746 miliardi per il periodo 1990-1998, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. Gli sgravi degli oneri sociali previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi alle aziende che istituiscono o trasferiscono unità produttive, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, e per tutti i dipendenti ivi occupati, in numero non inferiore in ogni caso a duecento, a seguito di processi di riconversione produttiva e tecnologica accertati tramite i competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana appositi decreti tenendo anche conto della esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 40 miliardi di lire per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'ambito dell'assegnazione di 30 mila miliardi destinati agli interventi per la riduzione degli oneri sociali nel Mezzogiorno.

Art. 4.

1. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali a decorrere dal periodo contributivo in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva a titolo di sanzione civile in ragione d'anno, di importo pari:

a) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriormente maggiorato di cinque punti, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;

b) al tasso dell'interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi riconosciute in sede giudiziale o definite per determinazione amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;

c) al 50 per cento dei contributi o premi in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la somma aggiuntiva è pari a quella di cui alla lettera *a)*, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

2. La somma aggiuntiva non può superare un importo pari a due volte quello dei contributi o premi omessi o tardivamente versati. I soggetti tenuti al pagamento della somma aggiuntiva nella misura massima sono altresì tenuti al pagamento degli interessi di legge sul debito complessivo a decorrere dal giorno successivo all'insorgenza dell'obbligo della somma aggiuntiva nella predetta misura massima. Restano ferme le sanzioni amministrative e penali.

3. Nel corso delle procedure di concordato, amministrazione controllata e amministrazione straordinaria, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta ad un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi di legge, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

4. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. In caso di omesso o ritardato versamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro la somma aggiuntiva è ridotta fino ad un tasso non inferiore a quello degli interessi legali secondo criteri stabiliti dagli enti impositori qualora il ritardo o l'omissione siano connessi alla documentata ritardata erogazione di contributi e finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione.

6. Per i soggetti che provvedano entro il 30 settembre 1987 al versamento dei contributi o premi relativi ai periodi contributivi anteriori a quelli di cui al comma 1, la somma aggiuntiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, è sostituita dalla corresponsione degli interessi di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite massimo del 100 per cento dei contributi o premi.

7. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi e dei premi ivi compresi quelli di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

8. Le disposizioni concernenti la sanzione amministrativa di cui all'articolo 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1979, n. 92, si applicano anche nei casi di incompleta, inesatta, omessa o ritardata presentazione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo delle denunce contributive mensili e delle denunce trimestrali dei lavoratori occupati.

9. Le regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 e dell'articolo 2, commi 5 e seguenti, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono convalidate anche se riguardano solo una parte del debito per contributi o premi. In tale ipotesi sul residuo debito sono applicate le somme aggiuntive nella misura stabilita nel comma 6, sempreché il versamento sia effettuato entro il 30 settembre 1987.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

Art. 5.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano sino al 31 dicembre 1987; la facoltà di pensionamento anticipato prevista dalle predette disposizioni è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali siano intervenute deliberazioni del Comitato dei Ministri per il coordinamento della politica industriale, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relative a periodi successivi, anche solo in parte, al 30 giugno 1986, ovvero deliberazioni relative alla sola facoltà di pensionamento anticipato successivamente al 30 giugno 1986.

2. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi dell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, è attribuita in caso di risoluzione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al personale dipendente dalle imprese di cui all'articolo 23, comma secondo, della medesima legge per le quali sia accertata, ai sensi dell'articolo 2, comma quinto, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale.

3. Nell'articolo 1, comma quarto, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono abrogate le parole «e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1° giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. Tali disposizioni si applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da imprese che diano comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale della esistenza di eccedenze strutturali di personale. Per i lavoratori delle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi della normativa soprarichiamata e di quelle del settore fibrocemento e amianto il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di prepensionamento anticipato è stabilito in 52 anni. L'estensione della disciplina del prepensionamento ai lavoratori delle imprese armatoriali sopra richiamati deve intendersi nel senso che si prescinde dalle deliberazioni di cui al comma 1 dell'articolo 16 ed al comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

5. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una età inferiore ai 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purché possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 6 miliardi per il 1987, in 8 miliardi per il 1988 e in 10 miliardi per il 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)».

6. Agli effetti del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo antecedente al 1° gennaio 1986, le retribuzioni erogate in franchi svizzeri dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia vanno computate in lire italiane, sulla base di un tasso di cambio fisso di lire 450 per ogni franco svizzero. Sono convalidati i versamenti contributivi già effettuati sulla base di un tasso di cambio non inferiore alla misura sopra indicata.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, sono estese a decorrere dal 1° gennaio 1986, ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei lavoratori dipendenti operanti nel comune di Campione d'Italia retribuiti in franchi svizzeri.

8. Le disposizioni dell'articolo 13, comma 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.

9. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, nel limite massimo di lire 254 miliardi per l'anno 1987 e di lire 115 miliardi annui a decorrere dall'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 224 miliardi per il 1987 e lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'apposito accantonamento «Proroga del regime di prepensionamento per il settore siderurgico e per quello dell'alluminio» e quanto a lire 30 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, l'accantonamento concernente «Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (equo canone)». All'onere derivante dall'attuazione del medesimo comma 4 per la parte relativa ai lavoratori delle imprese armatoriali, valutato in lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese».

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il termine di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, è differito al 1° gennaio 1988.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1987 restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 2, comma secondo, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

3. Il termine di cui all'articolo 31, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è prorogato al 31 dicembre 1987.

4. La normativa di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e successive modificazioni ed integrazioni, trova applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina in materia di integrazione salariale e comunque non oltre il 31 dicembre 1987. Il trattamento di integrazione salariale in corso alla data del 31 dicembre 1986 è prorogabile per un periodo di dodici mesi. Ai lavoratori che vengano sospesi successivamente al 31 dicembre 1986 il predetto trattamento è corrisposto a condizione che essi abbiano un'anzianità minima di sei mesi nel settore ed abbiano prestato attività lavorativa per almeno tre mesi alle dipendenze dell'impresa che li ha sospesi.

5. Non si fa comunque luogo all'erogazione dell'integrazione salariale di cui al comma 4 nei confronti dei lavoratori che abbiano compiuto sessanta anni di età ed abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, senza aver esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le disposizioni contenute nell'articolo 5, commi secondo e terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, si applicano anche ai lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici del gruppo SIR beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45. Per i predetti lavoratori il trattamento di cui al richiamato articolo 5, comma terzo, non può essere attribuito per un periodo superiore ai ventiquattro mesi.

7. Ai lavoratori di cui al comma 6 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 4 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 3.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 6, il CIPI, con propria deliberazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione.

9. All'onere derivante dall'applicazione del comma 6, valutato in 30 miliardi di lire annue, si provvede mediante utilizzazione delle disponibilità finanziarie della gestione di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

10. Per consentire alla società di cui all'articolo 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, di far fronte agli oneri derivanti dal comma 6 per quanto riguarda la promozione di iniziative per il reimpiego dei lavoratori indicati nello stesso comma:

a) i fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM sono aumentati della somma di lire 3 miliardi ciascuno da destinarsi all'aumento di capitale della GEPI S.p.a. Per la medesima finalità il Ministero del tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 9 miliardi; la GEPI destinerà tali somme all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.;

b) i fondi di dotazione dell'IRI e dell'EFIM sono ulteriormente aumentati ciascuno della somma di lire 9 miliardi da destinare all'aumento di capitale dell'INSAR S.p.a.

11. All'onere di lire 36 miliardi per l'anno 1987 derivante dall'applicazione del comma 10 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno medesimo dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

12. Il termine di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 20 novembre 1986, n. 777, ed il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento della quarta rata dei contributi di cui all'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, relativa all'anno 1986, sono differiti al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

13. Per le imprese agricole che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i termini previsti dal comma 12 e quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 777, sono sospesi. I carichi contributivi relativi all'anno 1986, e quelli di cui all'articolo 2, commi (3.1) e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non ancora corrisposti, dovranno essere versati senza aggravio di interessi, al Servizio per i contributi agricoli unificati tramite appositi bollettini di conto corrente postale dallo stesso Servizio predisposti, in 20 rate uguali e consecutive a cadenza trimestrale, a decorrere dal 1° novembre 1987

14. A decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro a tempo determinato, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a lire 130.000.

15. Il massimale di cui al comma 14 può essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione alle risultanze della gestione.

16. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1987, i limiti di reddito di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, agli effetti di cui al comma 4 dello stesso articolo, per la cessazione della corresponsione degli assegni familiari e di ogni altro trattamento di famiglia per il primo figlio e per i genitori a carico ed equiparati, sono moltiplicati per 1,67 con arrotondamento alle 1.000 lire superiori.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1987, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari per le persone a carico, i limiti di reddito mensile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, sono calcolati in via definitiva sulla base degli importi del trattamento minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, determinati in via previsionale ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

18. Nelle parole «assegni familiari» di cui all'articolo 1 della legge 13 dicembre 1986, n. 876, sono comprese anche le maggiorazioni secondo la disciplina prevista dal decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, e successive modificazioni ed integrazioni.

19. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1987, il reddito familiare di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è determinato dai redditi conseguiti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

20. All'onere derivante dall'applicazione del comma 16, valutato in annue lire 420 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-89, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Revisione della normativa in materia di assegni familiari».

21. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1986, gli importi delle anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, non si computano nel reddito familiare di cui all'articolo 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

23. Il termine di cui all'articolo 16, comma 8, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 365° giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1 del richiamato articolo.

24. In materia di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati e dirigenti agricoli, le norme della legge 29 novembre 1962, n. 1655, e successive modificazioni e integrazioni, devono interpretarsi nel senso che tutti i soggetti di cui all'articolo 3 della predetta legge sono assicurati in via esclusiva all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati dell'agricoltura anche se addetti o sovrastanti a lavori manuali.

25. Ferma restando la validità delle cessioni di credito effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fra i crediti di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, non sono compresi quelle vantati nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato per rimborsi di imposte, tasse od altri oneri fiscali. La disposizione del predetto comma 9, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica nel senso che i crediti ammessi a cessione si debbono riferire a titolo originario al datore di lavoro cedente e che il trasferimento dei crediti da parte

degli enti cessionari al Ministero del tesoro a conguaglio delle anticipazioni di tesoreria ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito dei datori di lavoro agli enti previdenziali ed assistenziali. Entro novanta giorni dalla notificazione della cessione del credito, l'amministrazione debitrice deve comunicare se intende contestare il credito o se lo riconosce.

26. Per reddito di impresa di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 2 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, si intende il reddito di impresa relativo alla sola attività per la quale si ha titolo all'iscrizione ai rispettivi elenchi.

27. Per il personale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, iscritto alla Cassa per le pensioni per i dipendenti degli enti locali, ai sensi dell'articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, è dovuta la contribuzione per la tubercolosi nonché per l'ENAOLI, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

28. Il termine per la presentazione della domanda di prestazioni di disoccupazione in agricoltura è fissato al novantesimo giorno successivo al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda stessa.

29. Il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, già prorogato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987. Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente e del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

Art. 7.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 dicembre 1986, n. 882, 25 febbraio 1987, n. 48 e 28 aprile 1987, n. 156.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1987

COSSIGA

FANFANI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GORRIERI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

GORIA, *Ministro del tesoro e,* ad interim, *del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1987
Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 17

87G0452

COMUNICATI

Mancata conversione del decreto-legge 27 aprile 1987, n. 153

Il decreto-legge 27 aprile 1987, n. 153, recante: «Proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1987.

87A5469

Mancata conversione del decreto-legge 27 aprile 1987, n. 154

Il decreto-legge 27 aprile 1987, n. 154, recante: «Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori stranieri clandestini extracomunitari», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987.

87A5471

Mancata conversione del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 155

Il decreto-legge 28 aprile 1987, n. 155, recante: «Misure urgenti per il completamento degli interventi straodinari per Napoli», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987.

87A5472

Mancata conversione del decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156

Il decreto-legge 28 aprile 1987, n. 156, recante: «Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed interventi per settori in crisi», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 1987.

87A5470

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 giugno 1987, n. 245.

Rinvio dei termini per la riscossione da parte della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte o annotate nel registro delle ditte tenuto dalla predetta camera.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, con il quale a decorrere dall'anno 1982 è stato istituito un diritto annuale a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sono stati individuati i soggetti tenuti al relativo pagamento;

Visto il terzo comma dell'art. 3 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 165, secondo cui i criteri e le modalità della riscossione di detto diritto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 216, con cui sono stati stabiliti detti criteri e dette modalità;

Vista la deliberazione n. 126/V del 25 maggio 1987 della camera di commercio di Rieti, volta ad ottenere un rinvio per l'anno in corso delle operazioni di esazione del diritto annuale, in relazione a difficoltà operative connesse all'automazione in corso dei propri archivi anagrafici;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti ed ai soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale a favore della stessa, i termini di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1987, n. 126, entro cui deve provvedersi alla emissione dei bollettini di conto corrente postale ed al pagamento del diritto annuale sono posticipati, per l'anno in corso, rispettivamente al 15 novembre ed al 15 dicembre.

2. I soggetti di cui al comma precedente che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 5 dicembre sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: PIGA

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 34 del D.L. n. 786/1981, recante «Disposizioni in materia di finanza locale», così come modificato dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 34. — A decorrere dall'anno 1982 ed al fine di accrescere gli interventi promozionali in favore delle piccole e medie imprese, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, percepiscono un diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economica iscritte agli albi e ai registri tenuti dalle predette camere, determinato nelle seguenti misure: ditte individuali, società di persone, società cooperative, consorzi: L. 20.000; società con capitale sociale deliberato fino a 200 milioni: L. 30.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 200 milioni a un miliardo: L. 40.000; società con capitale sociale deliberato da oltre 1 miliardo a 10 miliardi: L. 50.000, con un aumento di L. 10.000 per ogni 10 miliardi di capitale in più, o frazione di 10 miliardi.

Nel caso che la ditta abbia più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche in province diverse da quella della sede principale, è inoltre dovuto per ogni provincia, nella quale abbia almeno un esercizio, un diritto pari al 20 per cento di quello stabilito per la ditta medesima.

Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono alla riscossione del diritto a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale; i versamenti dovranno essere effettuati entro trenta giorni dal termine indicato nel bollettini [comma abrogato dall'art. 3, comma 3, D.L. n. 165/1987 (v. appresso)].

Per l'importo non pagato nei tempi e nei modi prescritti si farà luogo alla riscossione, mediante emissione di apposito ruolo, nelle forme previste dall'art. 3 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, applicando una sovratassa pari al 5 per cento del diritto dovuto per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni».

— Il testo del comma 3 dell'art. 3 del D.L. n. 165/1987 (Misure urgenti per la corresponsione a regioni ed altri enti di somme in sostituzione di tributi soppressi e del gettito ILOR, nonché per l'assegnazione di contributi straordinari alle camere di commercio) è il seguente:

«3. Per l'anno 1987, il diritto annuale istituito con decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, da ultimo modificato dall'art. 5, comma 19, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è aumentato, fermi restando i criteri di arrotondamento, nelle seguenti misure commisurate rispetto all'anno precedente: *a)* 15 per cento a carico delle ditte individuali, delle società di persone, delle società cooperative e dei consorzi; *b)* 20 per cento per le società di capitali. I criteri e le modalità della riscossione, da effettuarsi a mezzo di appositi bollettini di conto corrente postale, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il terzo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge n. 786 del 1981 è abrogato».

— Il D.M. 2 maggio 1987, n. 216 (Criteri e modalità per la riscossione da parte delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del diritto annuale a carico di tutte le ditte che svolgono attività economiche iscritte agli albi ed ai registri tenuti dalle predette camere) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 3 giugno 1987).

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 2 e 3 del D.M. 2 maggio 1987, n. 216, è il seguente:

«Art. 2. — 1. I soggetti obbligati debbono provvedere al pagamento entro il 30 giugno di ciascun anno a mezzo dei bollettini di

conto corrente postale emessi entro il 31 maggio dalla camera di commercio territorialmente competente ed inviati a cura della stessa, a ciascuna sede e unità locale sulla base delle risultanze del registro delle ditte.

2. Coloro che non abbiano ricevuto detto bollettino entro il 20 giugno sono tenuti ad acquisirne copia presso la predetta camera di commercio.

3. I termini di cui ai commi precedenti sono posticipati di un anno nei confronti dei soggetti che in data successiva al 28 febbraio abbiano denunciato l'avvio dell'attività e, limitatamente alla quota aggiuntiva, un aumento del capitale sociale deliberato o un qualsiasi evento riflettentesi sulla misura del diritto annuale.

Art. 3. — 1. Per l'anno 1987 i termini di cui al primo e secondo comma del precedente articolo sono posticipati di quindici giorni».

87G0435

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 maggio 1987, n. 246.

Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione;

Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 16 maggio 1987

Il Ministro: SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ALLEGATO

NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE

1. GENERALITÀ.

1.0. *Scopo.*

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1. *Campo di applicazione.*

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.

2. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.

2.0. *Classificazione.*

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella *A*.

2.1. *Comportamento al fuoco.*

2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture.

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonché la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 (*Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1986).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

TABELLA *A*

Tipo di edificio	Altezza antincendi	Massima superficie del compartimento (m²)	Massima superficie (m²) di competenza di ogni scala per piano	Tipo dei vani scala e di almeno un vano ascensore	Caratteristiche «REI» dei vani scala e ascensore, filtri, porte, elementi di suddivisione tra i compartimenti
a	da 12 m a 24 m	8000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno protetto se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
b	da oltre 24 m a 32 m	6000	500	Nessuna prescrizione	60 (**)
			500	Almeno a prova di fumo interno se non sono osservati i requisiti del punto 2.2.1	60
			550	Almeno a prova di fumo interno	60
			600	A prova di fumo	60
c	da oltre 32 m a 54 m	5000	500	Almeno a prova di fumo interno	90
d	da oltre 54 m a 80 m	4000	500	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m²	90
e	oltre 80 m	2000	350 (*)	Almeno a prova di fumo interno con filtro avente camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,36 m²	120

(*) Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista una area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala.
(**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti.

2.1.1. Reazione al fuoco dei materiali.

Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 agosto 1984).

2.2. *Scelta dell'area.*

2.2.0. Accesso all'area.

Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4,00 m;
raggio di volta: 13,00 m;
pendenza: non superiore al 10%;
resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).

2.2.1. Accostamento autoscale.

Per gli edifici di tipo «*a*» e «*b*» deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo «*c*» devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo «*b*» almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella *A*).

2.3. *Compartimentazione.*

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella *A*.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella *A*.

2.4. *Scale.*

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella *A*. Negli edifici di tipo «*a*», di tipo «*b*», di tipo «*c*», la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo «*d*» e di tipo «*e*» la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m.

Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m². Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella *A*).

2.5. *Ascensori.*

2.5.0. Vano corsa.

Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella *A*). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:

a) accessi alle porte di piano;

b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;

c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;

d) aperture di aereazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.

Il vano corsa deve avere superficie netta di aereazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m^2. Tale aereazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purché realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

Nel vano di aereazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.

Quando il numero degli ascensori è superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti.

Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune.

2.5.1. Locale macchine.

Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato su terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.

Il locale macchine deve avere superficie netta di aereazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minimo di 0,05 m^2, realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella dell'apertura di aereazione del vano corsa.

2.6. *Comunicazioni.*

Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.

Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella *B*.

TABELLA *B*

Tipo di edificio	Tipo di comunicazione
a	Diretta
b	Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
c	Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e porte REI 60
d, e	Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto

2.7. *Scale, androni e passaggi comuni reazioni al fuoco dei materiali.*

Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0.

Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo «*a*» e di tipo «*b*», anche per i rivestimenti delle scale e gradini.

Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare.

3. AREE A RISCHIO SPECIFICO.

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

4. IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE.

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella *C*

TABELLA *C*

	TIPO DI COMBUSTIBILE		
Tipo di edificio	Liquido o solido	Gas con densità rispetto all'aria <0,8	Gas con densità rispetto all'aria ⩾ 0,8
a	△	△	▲
b	△	△	●
c	△	△	●
d	●	■	●
e	●	■	●

Legenda

● = divieto di installazione entro il volume degli edifici

■ = divieto di installazione entro il volume degli edifici ma ammesso sul terrazzo più elevato

▲ = divieto di installazione nei piani interrati

△ = ammesso entro il volume degli edifici

N.B. — In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densità rispetto all'aria ⩾ 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.

5. IMPIANTI ELETTRICI.

Devono essere realizzati in conformità della legge 1° marzo 1968, n. 186.

Negli edifici di tipo «*c*», «*d*», «*e*», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.

Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

6. IMPIEGO GAS COMBUSTIBILI.

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.

Sono ammessi attraversamenti di locali purché le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.

7. IMPIANTI ANTINCENDI.

Gli edifici di tipo «*b*», «*c*», «*d*», «*e*», devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.

La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.

Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente più sfavoriti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.

Negli edifici di tipo «*d*», «*e*», i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

8. NORME TRANSITORIE.

Negli edifici esistenti, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

8.0. *Comunicazioni.*

Negli edifici di tipo «*b*», «*c*», «*d*», «*e*», sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

8.1. *Illuminazione di sicurezza.*

Negli edifici di tipo «*c*», «*d*», «*e*», deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.

8.2. *Impianti antincendio.*

Negli edifici di tipo «*c*», «*d*», «*e*», devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.

Restano tuttavia validi gli impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7

9. *Deroghe.*

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

ALLEGATO

DATI RELATIVI ALLO SVILUPPO AUTOSCALA mt 32
rapp. 1 : 100
90°
13.40
14.30
3.40
4.50
6.50
8.90
10.00
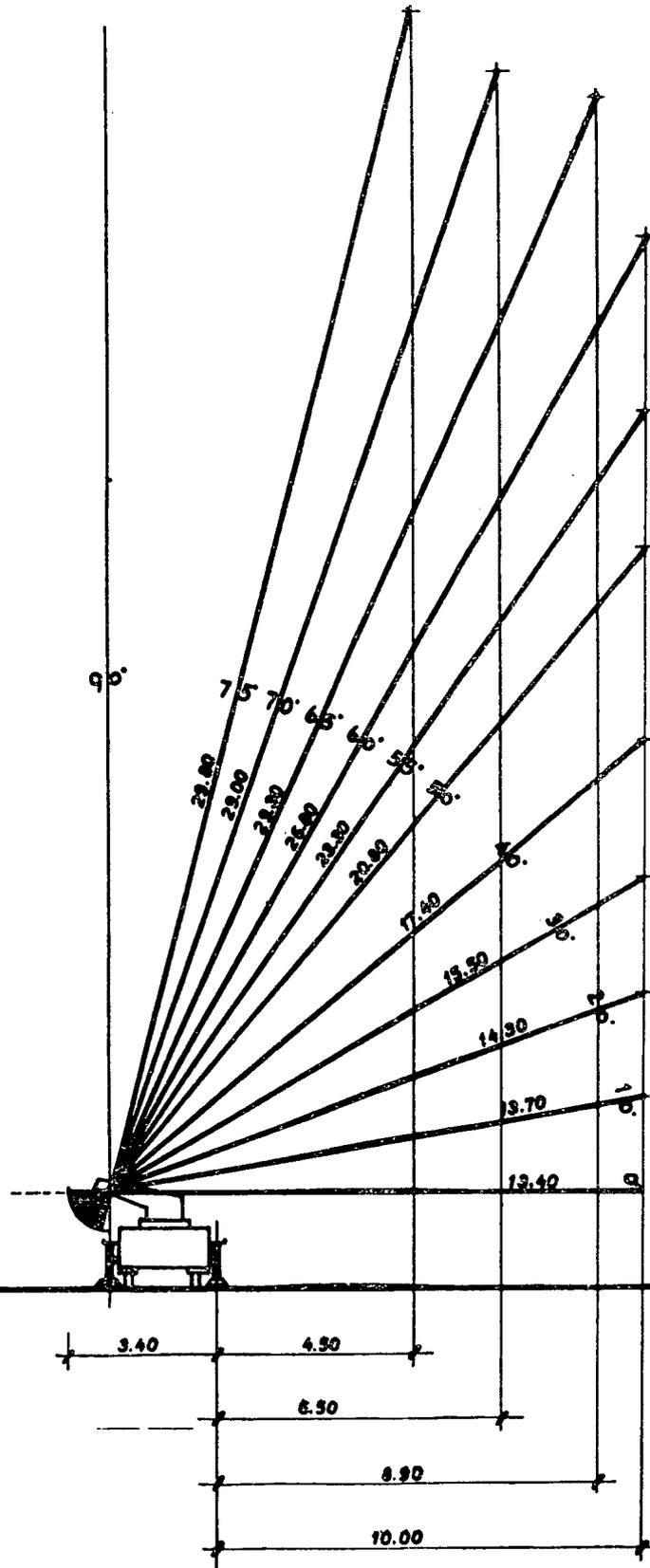
NOTE

Note alle premesse

— La legge n. 1570/1941 reca: «Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi».

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge n. 469/1961 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è il seguente:

«Art. 1 [come modificato dall'art. 10 della legge 8 dicembre 1970, n. 996]. — Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici.

Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.

Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile.

Art. 2. — Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

a) all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;

b) agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;

c) alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonché le relative caratteristiche tecniche».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 966/1965 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento) è il seguente:

«Art. 2. — Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

a) le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformità a quanto stabilito al successivo art. 4, nonché l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle *A* e *B* annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformità delle prescrizioni stabilite dalle commissioni permanenti provinciali previste dall'art. 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

c) la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'art. 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalità stabilite dal successivo art. 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, può essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo».

— Il testo degli articoli 10 e 11 del D.P.R. n. 577/1982 (Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi) è il seguente:

«Art. 10 *(Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. — È istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto:

dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;

da un dirigente degli organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi;

da tre dirigenti scelti fra gli ispettori regionali e aeroportuali;

da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

da un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

da un funzionario designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

da un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici;

da un ingegnere designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli ingegneri;

da un architetto designato dal consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti;

da quattro esperti, designati rispettivamente dalle confederazioni dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un esperto designato dall'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);

da tre esperti, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da un rappresentante della «piccola industria» ed uno della «proprietà edilizia».

Per ogni componente titolare del comitato è nominato un membro supplente.

Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati.

Il componente che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione.

Il comitato adotta i pareri di cui alla lettera *d)* dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facoltà di far verbalizzare il proprio dissenso.

Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 11 *(Competenze del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi)*. — Il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi provvede:

a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;

b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;

d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del riordinamento delle norme di prevenzione incendi;

e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella specifica materia.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potrà articolarsi in gruppi di lavoro.

Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato può avvalersi dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel precedente art. 10.

All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.

Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attività concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente».

Note all'allegato:

— Il D.M. 30 novembre 1983 concerne: «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi».

— Il D.M. 6 marzo 1986 fissa i criteri per il calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno.

— Il D.M. 26 giugno 1984, modificato con D.M. 14 gennaio 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1985), stabilisce le norme, i criteri e le procedure per la classificazione di reazione al fuoco e l'omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

— Il testo dell'art. 21 del D.P.R. n. 577/1982 (per il titolo si veda nelle note alle premesse) è il seguente:

«Art. 21 *(Deroghe)*. — Nei casi in cui, per un'attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.

L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmetterà l'istanza ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le deroghe potranno essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui all'art. 10, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.

Rimane immutato quanto disposto dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti».

87G0438

DECRETO 10 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Bari-Bitonto.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Bari e di Bitonto e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 28 luglio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Bari estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 1° ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Bitonto estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 marzo 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Bari-Bitonto, avente sede in Bari;

Visto il provvedimento in data 16 maggio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Bari-Bitonto decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Bari-Bitonto, avente sede in Bari.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 16 maggio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Bari-Bitonto acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Bari e di Bitonto.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Bari e di Bitonto.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 28 luglio e 1° ottobre 1986, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Bari-Bitonto succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 28 luglio e 1° ottobre 1986, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Bari e di Bitonto.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5180

DECRETO 10 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cosenza-Bisignano.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Cosenza e di Bisignano e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 19 settembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 ottobre 1986, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 24 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 maggio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Cosenza-Bisignano, avente sede in Cosenza;

Visto il provvedimento in data 21 aprile 1987, con il quale il vescovo diocesano di Cosenza-Bisignano decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cosenza-Bisignano, avente sede in Cosenza.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 21 aprile 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cosenza-Bisignano acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Cosenza e di Bisignano.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Cosenza e di Bisignano.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 19 settembre 1986, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Cosenza-Bisignano succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 19 settembre 1986, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Cosenza e di Bisignano.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5181

DECRETO 10 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Macerata e Tolentino e di Racanati, di Cingoli e di Treia e ne venne approvato lo statuto;

con decreto ministeriale in data 23 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, avente sede in Macerata;

Visto il provvedimento in data 18 maggio 1987, con il quale il vescovo diocesano di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia, avente sede in Macerata.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 18 maggio 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Macerata e Tolentino e di Recanati, di Cingoli e di Treia.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Macerata e Tolentino e di Recanati, di Cingoli e di Treia.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale datato 23 marzo 1987, citato in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui al decreto ministeriale 23 marzo 1987, citato in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Macerata e Tolentino e di Recanati, di Cingoli e di Treia.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5182

DECRETO 10 giugno 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Modena-Nonantola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Modena e di Nonantola e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 25 giugno 1986 e 16 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 luglio 1986 e 8 maggio 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nelle predette diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale e stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Modena-Nonantola, avente sede in Modena;

Visto il provvedimento in data 1° marzo 1987, con il quale il vescovo diocesano di Modena-Nonantola decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Modena-Nonantola, avente sede in Modena.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 1° marzo 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Modena-Nonantola acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Modena e di Nonantola.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa, è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Modena e di Nonantola.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali datati 25 giugno 1986 e 16 aprile 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Modena-Nonantola succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 25 giugno 1986 e 16 aprile 1987, citati in narrativa;

all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Modena e di Nonantola.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto diocesano è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 10 giugno 1987

Il Ministro: SCALFARO

87A5185

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 20 giugno 1987.

Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10, che all'art. 6 attribuisce al Ministro dei lavori pubblici il compito di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione di nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977, con il quale è stato determinato, per la prima volta, detto costo di costruzione e sono state stabilite le maggiorazioni di cui al menzionato art. 6;

Visti i successivi decreti ministeriali con i quali il costo di costruzione è stato determinato annualmente nella misura e nei modi indicati nel decreto ministeriale 10 maggio 1977, fino al 9 maggio 1987;

Ritenuto che in vista della scadenza dell'ultimo di tali decreti è necessario provvedere agli adempimenti di cui al menzionato art. 6;

Decreta:

Il costo di costruzione dei nuovi edifici stabilito con decreto ministeriale 10 maggio 1977 trova applicazione fino al 9 maggio 1988.

Roma, addì 20 giugno 1987

Il Ministro: ZAMBERLETTI

87A5358

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1983, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

metodologia sperimentale in agricoltura;
matematica;
microbiologia agraria;
arboricoltura speciale.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia moderna e contemporanea.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

elettronica.

UNIVERSITÀ DI CHIETI

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia del diritto.

Facoltà di medicina e chirurgia:

radiologia.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di economia e commercio:

lingua tedesca.

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

antropometria.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

87A5420

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Approvazione del programma nazionale di ricerca per le biblioteche avanzate. (Deliberazione 28 maggio 1987)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910, recante all'art. 3, comma 5, il conferimento di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 al Fondo speciale per la ricerca applicata che, per l'anno 1987, si avvale altresì del conferimento di lire 700 miliardi di cui all'art. 14 comma 3, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, in data 23 gennaio 1987, registrato alla Corte dei conti, che assegna in sede di riparto delle citate disponibilità del Fondo per l'anno 1987, lire 219 miliardi a favore dei programmi nazionali di ricerca (articoli 8-13 della legge n. 46/82);

Vista la proposta del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, n. 2308/15/6-4, del 26 marzo 1987 concernente il programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate per una spesa complessiva di lire 400 miliardi e l'indicazione di specifiche tematiche prioritarie recanti una spesa di lire 199 miliardi;

Visto il telex n. 2024 del 27 maggio 1987 con il quale il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica propone, a fini di ottimizzazione, di inserire il tema di ricerca n. 17 tra i temi prioritari, in sostituzione del tema n. 20;

Considerato che la parziale realizzazione di detto programma non pregiudica il raggiungimento degli obiettivi primari delle ricerche in esso previsti con la connessa traduzione industriale nel medio periodo;

Tenuto conto che lo specifico tema di ricerca concernente la «depurazione biologica di acque di vegetazione prodotta dall'industria olearia» risulta già oggetto di un apposito programma di ricerca scientifica ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1987, n. 119;

Vista la relazione del nucleo di valutazione del Ministero del bilancio, trasmessa con nota n. 2/1692 del 26 maggio 1987;

Udita la relazione del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

A) È approvato nel suo complesso il programma nazionale di ricerca per le biotecnologie avanzate di cui in premessa.

B) In via prioritaria il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica attiverà, per il momento, contratti fino a lire 209 miliardi da ripartirsi, per ciascuna area di ricerca, secondo le tematiche di seguito elencate e per l'importo a fianco indicato:

a) Area medicina e veterinaria:

tema 1 - anticorpi monoclonali ad uso diagnotico, 8 L/mld;
tema 2 - sonde di acidi nucleici, 8 L/mld;
tema 4 - tecnologie di caratterizzazione e separazione di proteine plasmatiche 20 L/mld;
tema 6 - enzimi fibrinolitici modificati mediante tecnologie del rDNA, 12 L/mld;
tema 8 - tecnologie per la sintesi e modificazioni post-traduzionali di polipeptidi di interesse farmacologico, 20 L/mld;
tema 9 - anticorpi monoclonali per immunoterapia, 12 L/mld;
tema 10 - immunotossine e altri coniugati per uso terapeutico 8 L/mld;
tema 11 - metaboliti microbici biologicamente attivi, 11 L/mld;
Totale area, 99 L/mld.

b) Area chimica, energia ed ambiente:

tema 15 - enzimi di nuove proprietà, 13 L/mld;
tema 16 - processi di bioconversione e catalisi enzimatica per la produzione di intermedi e/o prodotti di chimica fine, 18 L/mld;
tema 17 - polisaccaridi da fonti naturali, 15 L/mld;
tema 18 - degradazione biologica di fanghi e residui oleosi generati dall'industria petrolifera e petrolchimica, 7 L/mld;
tema 21 - trattamento biologico degli effluenti dell'industria lattiero-casearia, 5 L/mdl.
Totale area, 58 L/mld.

c) Area agricoltura ed alimentazione:

tema 23 - rigenerazione in vitro di piante da protoplasti e cellule, 9 L/mld;
tema 24 - introduzione ed espressione in piante di geni esogeni, 9 L/mld;
tema 25 - metabolismo azotato delle piante di grande coltura, 15 L/mld;

tema 28 enzimi per l'industria alimentare, 12 L/mld;
tema 31 tecnologie per la valutazione della sicurezza d'uso degli alimenti, 4 L/mld;
tema 32 tecnologie per la valutazione della freschezza degli alimenti, 3 L/mld.
Totale area, 52 L/mld.

C) Al finanziamento del suddetto programma si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

D) Ove non risultassero soddisfatte le condizioni necessarie per lo svolgimento di alcune delle sopracitate tematiche di ricerca o parti delle stesse, il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può considerare, nel limite di spesa sopraindicato, altre tematiche previste nel programma, informandone il CIPI.

E) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica può altresì provvedere, nel medesimo limite complessivo di spesa, alle occorrenti compensazioni in caso di variazione nei costi indicati per ciascun progetto, anche avvalendosi delle possibili economie realizzabili sui costi stimati.

F) Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, avvalendosi del comitato di cui all'art. 7 della legge n. 46/1982, sottopone al CIPI un rapporto sui risultati finali delle ricerche attivate nel quadro del programma e riferisce annualmente sull'andamento della gestione dei singoli contratti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della stessa legge;

Raccomanda

al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica:

a) di assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei programmi nazionali di ricerca per la chimica e per i farmaci e dei progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche, nonché d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quelle promosse in attuazione della deliberazione adottata dal CIPE nella seduta del 23 aprile 1987 in materia di interventi programmati in agricoltura;

b) di curare che, nella scelta e nell'esecuzione degli specifici oggetti di ricerca, sia assicurata, in termini di impatto complessivo delle attività e dei risultati di ricerca, la necessaria idoneità dei progetti sotto il duplice profilo della salvaguardia della salute dell'uomo e della tutela dell'ambiente;

c) di stimolare l'avvio di nuove società di ricerca biotecnologica nel Mezzogiorno, segnatamente in settori non ancora coltivati in Italia, anche avvaldendosi a tale scopo delle opportunità agevolative previste dalla nuova legge per il Mezzogiorno, con l'uso concertato dei due strumenti di intervento pubblico al fine di amplificarne gli effetti e le ricadute.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

87A5331

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Ripartizione di somme del Fondo sanitario nazionale 1986 - parte corrente, per il finanziamento di programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati. (Deliberazione 28 maggio 1987).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 19 maggio 1987, n. 193, che stabilisce il trasferimento diretto dei fondi, sia di parte corrente che in conto capitale, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 22 gennaio 1987 relativa alla ripartizione, a valere sul Fondo sanitario nazionale parte corrente 1986, delle somme per la ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati;

Tenuto conto che la competente commissione per la ricerca scientifica biomedica, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617, presso il Ministero della sanità, ha esaminato i programmi di ricerca presentati dagli istituti, determinando puntualmente le aree di intervento prioritarie e le relative esigenze di finanziamento per l'esercizio 1986;

Visto il parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 22 dicembre 1986;

Delibera:

È determinata in L. 11.000.000.000 la somma complessiva da destinarsi ai programmi di ricerca biomedica finalizzata degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati.

Detta somma viene assegnata direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella *A*, che fa parte integrante della presente deliberazione.

L'erogazione della predetta quota è subordinata agli adempimenti di cui all'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Roma, addì 28 maggio 1987

Il Presidente delegato: GORIA

TABELLA *A*

RIPARTIZIONE DI QUOTE DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE 1986 PARTE CORRENTE, AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PUBBLICI E PRIVATI PER FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA BIOMEDICA FINALIZZATA.

Regioni	Lire
Lombardia:	
istituto tumori Milano	400.000.000
istituto Besta Milano	580.000.000
ospedale maggiore Milano	2.100.000.000
policlinico S. Matteo Pavia	1.000.000.000
istituto S. Raffaele Milano	720.000.000
fondazione clinica del lavoro Pavia	400.000.000
istituto Medea Bosisio Parini (Como)	650.000.000
centro auxologico Piancavallo Milano	660.000.000
Friuli-Venezia Giulia:	
istituto Burlo Garofalo Trieste	111.000.000
Liguria:	
istituto tumori Genova	400.000.000
istituto Gaslini Genova	398.000.000
Emilia-Romagna:	
istituto Rizzoli Bologna	500.000.000
Toscana:	
fondazione Stella Maris Calambrone Pisa	360.000.000
Marche:	
INRCA Ancona	700.000.000
Lazio:	
istituto Regina Elena Roma	400.000.000
istituto S. Gallicano Roma	144.000.000
istituto Bambin Gesù Roma	638.000.000
Campania:	
fondazione Pascale Napoli	400.000.000
Puglia:	
istituto De Bellis Castellana Grotte (Bari)	300.000.000
istituto oncologico Bari	139.000.000
Totale	11.000.000.000

87A5327

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazione al decreto del Presidente dell'Azienda 17 luglio 1986 relativo alla concessione del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il regolamento CEE n. 1346/86 del Consiglio del 6 maggio 1986 relativo alla concessione del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli, per il periodo dal 28 aprile 1986 al 31 dicembre 1986;

Visto il regolamento CEE n. 4049/86 del Consiglio del 22 dicembre 1986 che ha prorogato fino al 5 aprile 1987, il periodo di applicazione del regolamento CEE n. 1346/86;

Visti il regolamento CEE n. 467/87 del 10 febbraio 1987 del Consiglio e il regolamento CEE 1094/87 della commissione del 21 aprile 1987, riguardanti l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 del periodo di applicazione del regolamento CEE n. 1346/86;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1985, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 9 aprile 1987;

Visto il decreto del presidente dell'azienda 17 luglio 1986 che stabilisce modalità di applicazione del citato regolamento CEE n. 1346/87;

Ritenuta la necessità di uniformare il citato decreto del presidente dell'azienda 17 luglio 1986 alle disposizioni dei regolamenti comunitari;

Decreta:

Il testo dell'art. 1 del decreto del presidente dell'azienda 17 luglio 1986 è modificato come segue:

L'indicazione «per la campagna di commercializzazione 1986-87, che ha inizio il 28 aprile 1986 e termina il 31 dicembre 1986» è sostituita da «per il periodo di applicazione, che ha inizio il 28 aprile 1986 e termina il 31 dicembre 1988».

Roma, addì 8 giugno 1987

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

87A5367

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a venticinque posti di volontario nella carriera diplomatica.

Ai sensi dell'art. 7 del testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Foglio di comunicazioni n. 12 di dicembre 1986 in data 15 gennaio 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 4892 del 27 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1987, registro n. 8, foglio n. 140, concernente la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame del concorso, per esami e titoli, a 25 posti di volontario nella carriera diplomatica, bandito con decreto ministeriale n. 500 del 1° marzo 1986.

87A5340

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a settantasette posti di educatore per adulti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 9 del 15 maggio 1987, pubblicato il 19 giugno 1987, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 novembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1987, registro n. 7 Giustizia, foglio n. 351, che approva la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per esami, a settantasette posti di educatore per adulti in prova, livello VI, nel ruolo degli educatori per adulti dell'ex carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, indetto con decreto ministeriale 3 aprile 1984.

87A5343

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Aumento, da ventisei a quaranta, del numero dei posti del concorso a collocatore nel ruolo dei collocatori per le sezioni comunali e frazionali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione aventi sede in Sardegna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1984, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1984, registro n. 11 Lavoro, foglio n. 174, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 20 agosto 1984, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a ventisei posti di collocatore in prova, nel ruolo dei collocatori, da destinare nella Sardegna;

Considerato che alle prove scritte del suindicato concorso, svoltesi nei giorni 29, 30 e 31 gennaio 1985 in Cagliari presso la Fiera internazionale della Sardegna, via A. Diaz, si è presentato un notevole numero di candidati;

Ritenuto che la situazione degli uffici di collocamento interessati si presenta particolarmente critica per la carenza di personale, che ne compromette la funzionalità e l'efficienza, per cui, sotto il profilo dell'interesse generale, si rende indispensabile provvedere ad integrare il personale degli uffici con la massima urgenza e con un adeguato numero di nuovi impiegati della carriera dei collocatori;

Considerato che, in atto, sono disponibili nel ruolo di collocatori seicentonovanta posti, per i quali è stata concessa con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 1986, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1986, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 367, la prescritta autorizzazione a bandire concorsi;

Considerata, quindi, l'opportunità di disporre un aumento del numero dei posti messi a concorso con il decreto ministeriale del 20 giugno 1984;

Ritenuto che una tale soluzione rende possibile una più sollecita assegnazione agli uffici periferici, aventi sede in Sardegna, di un congruo numero di collocatori;

Considerato, d'altra parte, che il considerevole numero dei candidati presenti alle prove scritte garantisce comunque una idonea e ampia selezione;

Atteso che la commissione esaminatrice ha appena iniziato la correzione degli elaborati;

Decreta:

I posti di collocatore in Sardegna messi a concorso con il decreto ministeriale 20 giugno 1984, citato nel preambolo del presente decreto, sono aumentati da ventisei a quaranta.

Restano confermate le altre modalità di espletamento del concorso indicato nel decreto ministeriale 20 giugno 1984.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1987

p. *Il Ministro:* CONTI PERSINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1987
Registro n. 6 Lavoro, foglio n. 241

87A5153

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio del personale degli uffici principali, quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel compartimento del Veneto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 2° supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 17 del 1° settembre 1986, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 dicembre 1982, n. 4749, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1986, registro n. 21, foglio n. 218, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico compartimentale, per esami, a cinque posti di operatore specializzato di esercizio in prova del personale degli uffici principali quarta categoria, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire nel compartimento del Veneto, bandito con decreto ministeriale 23 novembre 1981, n. 4237 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 12 marzo 1982).

87A5200

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario

Le prove d'esame del concorso ad otto posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Reggio Calabria, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 68, già fissate per i giorni 1° e 2 luglio 1987, sono state rinviate come segue:

prima prova scritta: 13 luglio 1987, ore 14;
seconda prova: 14 luglio 1987, ore 9,30.

Le suddette prove si svolgeranno presso i locali della facoltà di medicina e chirurgia siti in via Tommaso Campanella, Catanzaro.

87A5430

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a otto posti di ricercatore universitario

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a otto posti di ricercatore universitario presso l'Università del Molise, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1986, si svolgeranno presso il convitto nazionale «Mario Pagano», via V. Veneto, 3, Campobasso, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 13 luglio 1987, ore 8,45;
seconda prova scritta: 14 luglio 1987, ore 8,45.

87A5429

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 67

Sono indetti concorsi riservati, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 67, a:

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di cardiologia;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia vascolare;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di otorinolaringoiatria;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia;

sei posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di chirurgia generale;

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia;

tre posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di medicina generale;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio analisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di centro trasfusionale;

quattro posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pneumologia;

due posti di aiuto corresponsabile ospedaliero di psichiatria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di neurologia;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di rieducazione neuromotoria;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dialisi;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Garbagnate Milanese (Milano).

87A5275

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica, presso l'unità sanitaria locale n. 27.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 46 del 12 novembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Zogno (Bergamo).

87A5304

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 37

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 37.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 25 del 24 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. personale dipendente dell'U.S.L. in Breno (Brescia).

87A5274

Concorso ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 55

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 55.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 23 del 10 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in S. Angelo Lodigiano (Milano).

87A5278

Concorso ad un posto di ingegnere presso l'unità sanitaria locale n. 56

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ingegnere presso l'unità sanitaria locale n. 56.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Lodi (Milano).

87A5305

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 68

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 68, a:

un posto di primario ospedaliero di otorinolaringoiatria - area funzionale di chirurgia;

quattro posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 24 del 17 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio di segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A5280

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/17

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 75/17.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 10 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Milano.

87A5250

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 75/17.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 75/17, a:

un posto di assistente amministrativo;

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 37 del 10 settembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'U.S.L. in Milano.

87A5251

REGIONE PIEMONTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a trecentosettantanove posti di operatore professionale collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 1-23.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a trecentosettantanove posti di operatore professionale, collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 1-23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Torino.

87A5279

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 63

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 63, a:

un posto di direttore amministrativo - capo servizi tecnico-economale;

un posto di veterinario coadiutore (area sanità animale ed igiene dell'allevamento e delle produzioni animali).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 21 del 27 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Saluzzo (Cuneo).

87A5276

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 72

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 72, a:

un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore terapista della riabilitazione;
due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore personale di vigilanza e ispezione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 22 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Tortona (Alessandria).

87A5306

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 73

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 73, a:

due posti di operatore professionale di seconda categoria «massofisioterapista»;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero «recupero e riabilitazione funzionale motulesi e neurolesi».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 6 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale settore giuridico dell'U.S.L. in Novi Ligure (Alessandria).

87A5307

REGIONE MARCHE

Aumento, da tre a cinque, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad operatore professionale collaboratore - tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 22.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di operatore professionale collaboratore tecnico di radiologia medica, presso l'unità sanitaria locale n. 22 (il numero dei posti è elevato da tre a cinque).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dell'avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 43 del 12 febbraio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

87A5310

REGIONE SICILIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 14

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, a:

RUOLO SANITARIO

Medici

Area funzionale medicina:

a) per il presidio ospedaliero:
un posto di primario pediatra;
un posto di primario di radiologia;
un posto di assistente medico per il servizio di laboratorio di analisi;

b) per le attività a favore dei soggetti portatori di handicap, giusta legge regionale 28 marzo 1986, n. 16:
un posto di coadiutore sanitario fisiatra;
un posto di coadiutore sanitario pediatra;
un posto di coadiutore sanitario neurologo;
un posto di coadiutore sanitario audiologo;
un posto di coadiutore sanitario oculista;
un posto di coadiutore sanitario internista.

Area funzionale chirurgia:

per il presidio ospedaliero:
un posto di primario di ostetricia e ginecologia;
un posto di primario oculista;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pronto soccorso;
due posti di assistente medico di pronto soccorso.

Area funzionale di prevenzione e sanità pubblica:

tre posti di assistente medico, di cui uno per l'igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri, uno per l'igiene, epidemiologia e sanità pubblica ed uno per la medicina del lavoro.

Personale infermieristico

Operatori professionali di prima categoria:
operatori professionali coordinatori: cinque posti di ostetrico;
operatori professionali collaboratori: quattordici posti di infermiere professionale.

Personale tecnico-sanitario

Operatore professionale di prima categoria collaboratore:
un posto di terapista della riabilitazione, per gli interventi di cui alla legge regionale n. 16/86.

RUOLO TECNICO

un posto di sociologo coadiutore, per gli interventi di cui alla legge regionale n. 16/86.

RUOLO AMMINISTRATIVO

Personale amministrativo laureato:
un posto di direttore amministrativo.

Assistenti amministrativi:
due posti di assistente amministrativo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione n. 25 del 13 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Cataldo (Caltanissetta).

87A5302

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi presso l'unità sanitaria locale n. 14.

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 14, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di laboratorio di analisi, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 20/86, cui possono partecipare gli assistenti della disciplina, aventi titolo alla iscrizione nel ruolo nominativo della regione, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e cioè della idoneità nella disciplina o abbiano, nella disciplina stessa e in disciplina affine, una anzianità complessiva di servizio a tempo pieno di almeno sei anni o a tempo definito di almeno sette anni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicatto nella Gazzetta ufficiale della regione n. 25 del 13 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in San Cataldo (Caltanissetta).

87A5303

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/E

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E, a:

un posto di assistente medico di igiene - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;

un posto di ingegnere.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Firenze.

87A5281

Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a coadiutore sanitario della medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto a coadiutore sanitario della medicina del lavoro - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E; (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 19 del 16 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'u.o. amministrazione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Firenze.

87A5282

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 19

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 19, a:

un posto di coadiutore sanitario (a tempo pieno) - area prevenzione e sanità pubblica - settore medicina del lavoro;

un posto di assistente medico (a tempo pieno) - area prevenzione e sanità pubblica;

un posto di veterinario collaboratore - area sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;

due posti di operatore professionale collaboratore - perito industriale chimico - operatori professionali di prima categoria - personale di vigilanza e ispezione;

due posti di operatore tecnico addetto ai servizi sanitari.

Il termine per la pesentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 71 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Vignola (Modena).

87A5248

REGIONE UMBRIA

Concorso ad un posto di operatore professionale collaboratore tecnico di laboratorio di analisi, presso l'unità sanitaria locale n. 9

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio di analisi, presso l'unità sanitaria locale n. 9.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 3 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio amministrazione del personale dell'U.S.L. in Norcia (Perugia).

87A5384

REGIONE CAMPANIA

Concorso riservato ad un posto di biologo coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di biologo coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 25 maggio 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Telese (Benevento).

87A5273

REGIONE BASILICATA

Concorso ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 7

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di biologo collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 7.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 29 del 16 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della U.S.L. in Montalbano Jonico (Matera).

87A5465

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale FG/8

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale FG/8, a:

un posto di primario di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologiche;
un posto di primario di anatomia ed istologia patologica;
due posti di assistente medico dell'area funzionale di chirurgia divisione di neurochirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 104 del 4 giugno 1987 (supplemento).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi del servizio personale dell'U.S.L. in Foggia.

87A5309

PROVINCIA DI TRENTO

Concorso ad un posto di massofisioterapista presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di massofisioterapista presso l'unità sanitaria locale del comprensorio della Valle di Fiemme.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 17 del 14 aprile 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L in Cavalese (Trento).

87A5381

OSPEDALE «S. GIOVANNI CALIBITA - FATEBENEFRATELLI» DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione di ortopedia

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione di ortopedia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento organico adeguato alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 18 del 30 giugno 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'ospedale gestito dall'ente religioso in Roma.

87A5249

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Viale Italia, 423

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 168

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

ALLA PARTE PRIMA LEGISLATIVA

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
	annuale	L. 200.000
	semestrale	L. 110.000
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
	annuale	L. 22.000
	semestrale	L. 13.000
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
	annuale	L. 82.000
	semestrale	L. 44.000
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
	annuale	L. 22.000
	semestrale	L. 13.000
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:	
	annuale	L. 313.000
	semestrale	L. 172.000

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221